DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante modifica della decisione 1999/276/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Maurizio

[notificata con il numero C(1999) 4755]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/84/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 1 della decisione 1999/276/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Maurizio [3], designa l'«Official Veterinary Services (OVS) of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Cooperatives» come autorità competente nella Repubblica di Maurizio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CE;

(2) in seguito a una ristrutturazione dell'amministrazione di Maurizio, la competenza in materia di certificazione sanitaria dei prodotti della pesca è passata dall'OVS alla «Division of Veterinary Services (DVS) of the Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources»; questa nuova autorità è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 1999/276/CE e il modello di certificato sanitario come indicato nell'allegato A della presente decisione;

(3) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/276/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La "Division of Veterinary Services (DVS) of the Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources" è l'autorità competente nella Repubblica di Maurizio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DVS, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari di Maurizio e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: MAURIZIO

Autorità competente: Division Veterinary Services (DVS) of the Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources

I. **Identificazione dei prodotti**

— Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ([1]):

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento ([2]):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero di colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal DVS per l'esportazione verso la Comunità europea:
.....
.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:
.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 1999/276/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([3])

.....
Firma dell'ispettore ufficiale ([3])

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)»

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.